

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - Roma - Sezione II Bis, 21 gennaio 2013, n. 633.

L'effettività della parità tra i sessi non può che essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi nel 40% di persone del sesso sotto rappresentato.

Omissis.

Con il ricorso indicato in epigrafe, l'Associazione Nazionale Donne Elettrici (di seguito A.N.D.E.), operante nel territorio della Regione Lazio, ricorreva in ragione delle finalità di cui all'art. 1 del proprio Statuto, unitamente alla sig.ra ..., nella sua qualità di cittadina elettrice del Comune di ..., avverso il decreto sindacale sopra specificato (e la conseguente delibera consiliare, nonché gli altri atti eventualmente connessi, ove necessario ed in parte qua), che disponeva la formazione della Giunta comunale con una netta maggioranza di uomini (sei uomini e una sola donna), denunciando la violazione del principio di pari opportunità.

Omissis.

2 - La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha avuto modo di precisare ripetutamente che l'art. 51 Cost. nella nuova sua formulazione (che sancisce "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".) ha "valore di norma cogente e immediatamente vincolante e come tale idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale" (ex multis Corte Cost. n. 4/2010; T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II, sent. 5/12/2012, n. 2251 ed ivi citate; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, n. 12668 del 2010 e nn. 1427 e 1985 del 2011).

Omissis.

Da quanto sin qui rilevato, deriva che il principio di parità risulta essere norma cogente nell'ordinamento, con la conseguenza ulteriore, che - come di seguito meglio si specificherà - deve essere inteso come vincolo per l'azione dei pubblici poteri nello svolgimento della discrezionalità loro consegnata dall'ordinamento e come direttiva in ordine al risultato da perseguire di promozione delle pari opportunità tra i generi, in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Omissis.

4 - Ne consegue che - come è stato già rilevato (T.A.R. Salerno, sent. n. 2251 ripetutamente menzionata) - l'"elevato contenuto discrezionale che connota le valutazioni di opportunità che ispirano la composizione della Giunta e l'individuazione dei suoi membri, in ragione del rapporto di natura fiduciaria che si instaura tra assessori e Sindaco, rende agevole l'inquadramento dell'atto di nomina dell'organo giuntale tra quelli di alta amministrazione, come tale non svincolato dal raggiungimento di predeterminati obiettivi e con conseguente sottoposizione al sindacato giurisdizionale sotto il profilo non dell'opportunità della scelta ma dell'osservanza delle disposizioni che attribuiscono, disciplinano e conformano il relativo potere (sia pur latamente) discrezionale, e, dunque, con riferimento ai canoni della ragionevolezza, coerenza ed adeguatezza motivazionale".

Omissis.

6 - Con riferimento alla posizione dell'altra ricorrente, non può che richiamarsi quanto da ultimo evidenziato da questo Tribunale (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, sent. 25/7/2011, n. 6673) in ordine alla non circoscrivibilità della legittimazione all'impugnazione degli atti di nomina della Giunta ai soli componenti dell'organo consiliare, considerato che ciascun cittadino elettore nel Comune di riferimento può essere nominato assessore anche se non eletto al Consiglio comunale. Il giudice amministrativo ha, infatti, precisato che "La legittimazione all'impugnazione degli atti di nomina della Giunta di Roma Capitale deve quindi essere riconosciuta anche a ciascun cittadino elettore del Comune di Roma, non già a titolo di azione popolare (non ricorrendo i presupposti per la configurazione di nessuna delle ipotesi tipiche di azione popolare in materia di elezione degli organismi rappresentativi e riguardando invero l'azione popolare le diverse ipotesi di legittimazione eccezionalmente riconosciuta sia pure in difetto del presupposto della titolarità di una posizione soggettiva di interesse), bensì in quanto soggetto potenzialmente aspirante alla titolarità della carica".

Ne consegue che la sig.ra ..., ricorrente nella sua qualità di cittadino elettore risulta portatrice di un interesse concreto ed attuale all'annullamento del gravato atto di nomina degli assessori, adottato in violazione delle norme di legge o statutarie, potendo aspirare alla nomina ad assessore, anche se non eletta al Consiglio Comunale, (cfr. art. 4, co. 5 del d.lgs. n. 156/2010).

Omissis.

8 - Né può condividersi la tesi del Comune, laddove afferma che il rispetto del principio sin qui posto in evidenza sarebbe comunque garantito dalla presenza nella Giunta di una donna con una delega di particolare rilevanza. A fronte della mancanza di una specifica disposizione in ordine ad un criterio quantitativo di rappresentanza.

Omissis.

Ed allora, l'effettività della parità non può che essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi dunque nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato, altrimenti venendosi a vanificare la portata precettiva delle norme sin qui richiamate e l'effettività dei principi in esse affermati.

Tale misura ha trovato del resto un suo riconoscimento quale criterio di effettività della pari compresenza dei generi e di idoneità alla realizzazione del principio di parità nella proposta di Direttiva adottata a novembre 2012 dalla Commissione UE con riguardo ai consigli di amministrazione delle grandi società quotate in borsa.

Omissis.